TRASFORMAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE IN SOCIETA' PER AZIONI

Art. 4

Attribuzione delle azioni alle regioni

Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, non più in vigore dal 12 novembre 2014 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in societa' per azioni
Estremi	Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-141-1999/art-4-attribuzione-delle-azioni-alle-regioni/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it